

gg



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile

IL DIRETTORE GENERALE

visto l'art. 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28;

visto il decreto interministeriale del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico 18 ottobre 2010 n. 180, pubblicato sulla G.U. 4 novembre 2010 n. 258, con efficacia dal 5 novembre 2010, con il quale è stato adottato il "Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'art. 16 del Decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28".

premesso che l'art. 3 del suddetto decreto interministeriale dispone che il responsabile della tenuta del registro degli organismi abilitati a svolgere l'attività di mediazione è il Direttore Generale della giustizia civile, ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale nell'ambito della direzione generale del dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero;

premesso, inoltre, che il responsabile verifica il possesso in capo a tali organismi la professionalità e l'efficienza dei richiedenti secondo quanto previsto dall'art. 4, commi 2 e 3, e comunica agli stessi le eventuali integrazioni o modifiche necessarie;

visto l'art. 4, comma 1, del D.I. 180/2010, che stabilisce che nel registro degli organismi di mediazione sono iscritti, a domanda, gli organismi costituiti da entri pubblici e privati;

visto il modello di domanda approvato con PDG 4 novembre 2010 dal Responsabile, nella persona del direttore generale della giustizia civile, secondo la previsione di cui all'art. 5 del suddetto regolamento;

vista l'istanza in data 25/03/2011 prot. m dg dag 30/03/2011 n. 45279.E, integrata con e-mail 10/05/2011 e 11/5/2011, con la quale JOGNA Giuseppe, nato a Forgaria (UD) il 12/09/1937, in qualità di Presidente e legale rappresentante del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati:

- ha chiesto, ai sensi dell'art. 19 del D.Lvo n. 28 del 4/03/2010 nonché dell'art. 4, comma 4 del DM 180/2010, l'autorizzazione a costituire un organismo speciale di mediazione destinato alla trattazione delle seguenti materie di propria competenza :

condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, controversie contrattuali in tutte le materie nelle quali è ricompresa la competenza professionale dei periti industriali nelle rispettive specializzazioni;

- ha trasmesso la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 2 del D.I. 180/2010;

- ha chiesto l'iscrizione nel registro degli organismi di Mediazione dello "Organismo di Conciliazione del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali" organismo non autonomo del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, con sede legale in Roma, via San Basilio n. 72 cap 00187, C.F. 80191430588 e P.IVA 03106351202, sito web www.cnpi.it, e.mail cnpi@cnpi.it e cnpi@pec.cnpi.it;

verificato, in particolare:

a) che l'istante ha presentato domanda di autorizzazione a costituire un organismo speciale di mediazione destinato alla trattazione della materia di propria competenza ;

b) il possesso, da parte dello "Organismo di Conciliazione del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali", organismo non autonomo del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, dei seguenti requisiti:

- possesso della polizza assicurativa corrispondente a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lett. b);
- conformità del regolamento alla legge e al D.I. 180/2010;

- verificato il numero dei mediatori, non inferiore a cinque, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 3, lettere a), b), c) e d) del decreto interministeriale n.180/2010 e dall'art. 6, nelle persone di:

- 1) dott. DE FALCO Claudia, nata a Napoli il 10/03/1968 (generico)
- 2) avv. DI DOMENICO Ilaria, nata a Salerno il 28/02/1974 (generico)
- 3) avv. FERRI Guerino, nato a Salerno l'1/8/1966 (generico)
- 4) avv. GRIPPA Federica, nata a Salerno il 19/07/1974 (generico)
- 5) avv. MOTTOLESE Azzurra, nata a Roma il 2/9/1983 (generico)
- 6) avv. VASSALLO Anna, nata a Giffoni Valle Piana (SA) il 27/3/1975

- sede legale sita in: Roma, via San Basilio n. 72 cap 00187;
- strutture amministrative per lo svolgimento dell'attività di mediazione:
Roma, via San Basilio n. 72 cap 00187

Ritenuto, quindi, che l'organismo in esame risulta in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 2, del decreto interministeriale n.180/2010;

AUTORIZZA

Il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, a costituire l'"Organismo di Conciliazione del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali", organismo non autonomo del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, destinato alla trattazione delle seguenti materie di propria competenza :

condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, controversie contrattuali in tutte le materie nelle quali è ricompresa la competenza professionale dei periti industriali nelle rispettive specializzazioni;

DISPONE

l'iscrizione dello "Organismo di Conciliazione del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali" organismo non autonomo del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, con sede legale in Roma, via San Basilio n. 72 cap 00187, C.F. 80191430588 e P.IVA 03106351202, sito web www.cnpi.it, e.mail cnpi@cnpi.it e cnpi@pec.cnpi.it, al registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione di cui all'art. 3 del D.I. 18 ottobre 2010 n. 180, al numero progressivo 318 del Registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, compreso l'adempimento dell'obbligo di aggiornamento formativo dei mediatori iscritti negli elenchi dello "Organismo di Conciliazione del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali" organismo non autonomo del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto interministeriale 180/2010.

La perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione nel registro degli organismi di mediazione comporterà la sospensione e/o la cancellazione dallo stesso, come previsto dall'art. 10 del decreto interministeriale n.180/2010.

Roma,

12/5/2011

IL DIRETTORE GENERALE
Maria Teresa Saragnano

